

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO**

Comunicato Ufficiale n° 12 del 14 marzo 2023

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RECLAMO: BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT

CALCIO OPEN a 7– CAT. C, girone G

Gara: A.C. UNITED TEAM – BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT del 1.3.2023

Comunicato Ufficiale n. 20 del 8 marzo 2023

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 20 dell'8 marzo 2023 infliggeva n. 5 giornate di squalifica al giocatore della società BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT, sig. BOCCHIO Pietro perché *“a fine gara spintonava con violenza un giocatore avversario facendolo cadere a terra e tentava di colpirlo con un calcio, non riuscendo perché trattenuto”*.

Avverso detta decisione la società BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT avanzava rituale e tempestivo ricorso nell'interesse del proprio tesserato.

La difesa della reclamante – che ha richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali di gara – si sostanzava in una recisa negazione della corrispondenza di quanto contestato al proprio giocatore rispetto all'effettivo svolgersi dei fatti.

Secondo l'appellante l'azione posta in essere dal BOCCHIO sarebbe consistita in realtà in *“una spinta con il petto”* all'avversario, azione che non avrebbe determinato, come refertato dal DDG, la caduta del medesimo avversario né tantomeno il successivo tentativo del proprio tesserato di colpirlo con un calcio.

Il Bocchio, secondo la prospettazione difensiva, a tale condotta si era invero determinato al solo fine di soccorrere un proprio compagno che, dopo essere stato attinto da tergo da una manata di quell'avversario, era da questi violentemente *“trattenuto per i capelli”*.

E, sostiene ancora la reclamante, con quel provvidenziale soccorso del Bocchio al proprio compagno di squadra, tutto *“il parapiglia generale”* – in ciò utilizzando le parole scritte dal DDG in sede di rapporto di gara – si era di fatto risolto, con le due squadre, nonostante *“gli animi concitati”*, che guadagnavano la strada degli spogliatoi senza ulteriori strascichi.

Per tali ragioni la reclamante, allegando altresì al ricorso un video - i cui contenuti comunque descriveva in sede di reclamo - richiedeva la riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore, invocando l'attenuante della provocazione e dello stato di necessità consistente nel soccorso del compagno e lamentando l'eccessiva severità della sanzione irrogata rispetto ad altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di prime cure relativamente a fatti ben più gravi riportati nei precedenti Comunicati Ufficiali.

Preso atto delle argomentazioni difensive svolte dal reclamante e, preliminarmente espunto ai fini della decisione il video allegato dall'appellante – come notorio inutilizzabile ai fini di prova secondo il Regolamento di Giustizia – la scrivente Commissione richiedeva al DDG un supplemento al proprio rapporto di gara sulle circostanze addotte dalla dolente.

Il DDG, a ciò richiesto, confermava quanto – peraltro – già analiticamente riferito rispetto la complessiva condotta tenuta dal sanzionato.

L'arbitro di gara ribadiva come effettivamente un compagno del Bocchio, a gara finita, fosse stato colpito da dietro alla testa da una manata di un giocatore avversario (poi sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica di n. 4 giornate).

Alcuna reazione aveva avuto il giocatore ospite colpito e alcun seguito aveva dato l'aggressore a quel gesto violento. Ciò nonostante, ribadiva il DDG, il Bocchio – portiere del Brianza Football Team, perciò agevolmente riconoscibile per la divisa – si avventava su quell'avversario con una spinta di tale violenza da determinarne la rovinosa caduta a terra. Non pago di quell'azione gratuita e certamente non finalizzata al soccorso del compagno che, al più si determinava, non richiesto, a vendicare, il Bocchio veniva distintamente visto dal DDG sferrare in direzione dell'avversario, ancora inerme a terra, un calcio che non attingeva il contendente solo per il pronto intervento di alcuni suoi compagni che (evidentemente intuendo che il Bocchio volesse dare seguito all'iniziale spinta) ne frenavano lo slancio, trattenendolo e allontanandolo dal malcapitato.

Da quel momento – bene ha fatto la reclamante a riprodurre, virgolettate, le parole del DDG – si scatenava *“un parapiglia generale”* ovvero *“il caos totale”* (come il DDG refertava in conclusione del rapporto di gara) *“dove tutti, giocatori e dirigenti si insultavano e si spintonavano pur senza mai arrivare a situazioni estreme quali colpirsi o minacciarsi”*.

Uno spettacolo certamente poco edificante, quello descritto, che solo l'equilibrio e la comprensione del DDG intendevano quale finale esercizio di animosità perciò destinato ad esaurirsi – come accaduto – dopo pochi minuti e, come tale, non meritevole di segnalazione delle condotte dei singoli protagonisti.

Eppure alcuna traccia di vergogna, men che meno di risipiscenza e di comprensione della gravità di quanto accaduto si legge nel reclamo in esame.

Atteggiamento che quando invece occorso - come ben potrà rilevare la reclamante nelle passate e recenti decisioni di questa Commissione - ha consentito agli scriventi giudici, valutato il comportamento successivo ai fatti sanzionati, ivi compreso quello processuale (ed i contenuti ed i toni di un'impugnazione consentono la valutazione di correttezza processuale del reclamante) di ridurre la misura di provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di prima istanza.

Ritiene quindi la scrivente Commissione che alcuna circostanza attenuante in tal senso possa essere riconosciuta nel caso di specie come, parimenti, non possa accogliersi la richiesta di riduzione della squalifica irrogata in forza dell'invocata attenuante della provocazione e/o reazione all'altrui fatto ingiusto (non essendo stato il Bocchio il soggetto attinto dall'altrui provocazione e/o violenza) né del pure invocato *“stato di necessità”* (più correttamente legittima difesa del proprio compagno), costituendo pacificamente l'azione violenta del sanzionato mero esercizio arbitrario di azione illecita non sorretta da giustificazione alcuna.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi:

- rigetta il reclamo proposto dalla società Brianza Football Team BFT, così confermando la sanzione di n. 5 giornate di squalifica al suo tesserato BOCCHIO Pietro;
- ordina, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 15 MARZO 2023